

N. R.G. 2015/7387



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7387/2015 promossa da:

████████████████████ con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO FRANCESCO

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO CONTUMACE

Il Giudice dott. De Santis Giuliana,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/05/2016, con note fino al 15/11/17
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART 702 BIS C.P.C.

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato telematicamente il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale-Sezione di Perugia* nella seduta del 30.09.2015 e notificato all'interessato il giorno 19.11.2015, che ne aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, richiedendo accertarsi la ricorrenza dei requisiti per la concessione dello *status* di rifugiato ed, in subordine, della protezione sussidiaria; in via ulteriormente gradata instava per la protezione umanitaria.

In sede di audizione la ricorrente aveva riferito di essere fuggita dal proprio paese per non dover andare in moglie ad un anziano uomo musulmano. Era stata violentata in giovane età, rimasta incinta e, affidato il figlio ai nonni, si recava in Libia. Anche qui veniva aggredita, derubata e stuprata, condotta alla prostituzione e drogata, riusciva poi a fuggire aiutata dal suo attuale marito. Imbarcatasi per l'Italia assieme al marito ad alla piccola figlioletta, operata per malformazione cardiaca, ora gode di protezione umanitaria. Tuttavia, quale vittima di mutilazioni genitali, della cui condizione gravissima solo ora prende coscienza, chiede protezione maggiore per garantire alla propria figlioletta di non subire la stessa sua sorte, al cui grave rischio tutte le donne sono destinate, in caso di ritorno in Nigeria, per le radicate ed ancestrali convinzioni delle madri nella società dalla quale proviene.

Il *Ministero dell'Interno* (*rectius*: la *Commissione Territoriale*), ritualmente citato non si costituiva. La causa, dopo l'audizione personale del ricorrente con l'ausilio dell'interprete, veniva assunta in riserva all'udienza del 19/05/2016, con termine per note riassuntive fino al 15/11/16.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei trenta giorni di cui all'art. 19 del d.lgs. n° 150\2011. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto alla luce delle considerazioni che seguono:

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone conformemente alla Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Orbene nel caso odierno sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento della più ampia forma di tutela garantita dall'acquisto dello *status* di rifugiato, tanto che le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale a sostegno del diniego non convincono affatto.

Deve, sul punto, specificarsi che il provvedimento reso dalla Commissione, per quanto censurabile nel merito per i motivi che si esporranno, appare comunque adeguatamente motivato, tenuto conto che dal corpo dello stesso è chiaramente evincibile che è stato ritenuto integrato il pericolo di danno grave utile ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ma non anche il rischio di persecuzione indispensabile ai fini dell'integrale accoglimento del ricorso; pertanto, la censura relativa al difetto di motivazione non può essere accolta.

La decisione della Commissione non è, però, condivisibile sotto il profilo della qualificazione giuridica della situazione accertata, nel senso che partendo dal presupposto che le circostanze riferite dalla ricorrente sono state considerate veritiere ed attendibili, non può ragionevolmente affermarsi che le stesse non integrino gli estremi normativi previsti per la concessione dello *status* di rifugiato.

Invero, per quanto sia certo che le condizioni poste dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra siano tassative e non suscettibili di interpretazione analogica né estensiva, è parimenti evidente che il rischio di subire persecuzioni "*per motivi razza, religione, nazionalità appartenenza a un determinato gruppo sociale ecc.*" risulta essere grave e concreto.

I dettagli del racconto della ricorrente (ad esempio che la mutilazione viene eseguita senza anestesia mentre la donna viene tenuta ferma) corrispondono anche a quanto descritto in una nota che nel maggio 2009 è stata diffusa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR-United Nations High Commissioner for Refugees): in essa si specifica che la MGF può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, costituisce persecuzione, tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, e si precisa che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica, ad esempio prima del matrimonio e dopo il parto. Secondo detta nota la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi. Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che sottoporre una donna a MGF costituisce maltrattamento contrario all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.(CEDU:Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007).Secondo l'UNHCR l'aver subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, "per motivi di



razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica religione. La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società. La nota dell'UNHCR mette inoltre in evidenza che anche se una donna è riuscita a sottrarsi alla MGF, ovvero si rifiuta di sottoporre a tale pratica le sue figlie, ella corre il rischio concreto, anche se riesce a sfuggire alla mutilazione, di essere considerata, nel paese ove essa è praticata, un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo.

Ne consegue allora che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio, posto che risulta avere fondato una famiglia, possa sottrarre anche la sua famiglia al rischio di dovere subire gli effetti di questa discriminazione.

Per le motivazioni fin qui argomentate il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente dello *status* di rifugiato.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in relazione all'esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia - Sezione I Civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Giuliana De Santis definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] riconosce in capo alla ricorrente i presupposti per lo status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Perugia, 2 agosto 2017

Il Giudice
dott. De Santis Giuliana

